



COMUNE DI SANT'ANGELO LE FRATTE

(Provincia di Potenza)

85050 – Largo S.Michele,3 – Tel. 0975/386502 – Fax 0975/386786

codice Fiscale 80002570762

www.comune.santangelolefratte.pz.it - info@comune.santangelolefratte.pz.it
comune.santangelolefratte@cert.ruparbasilicata.it - www.comunesantangelolefratte.comune.news

ORDINANZA N. 10/20 DEL 10.04.2020

PRESCRIZIONI STRAORDINARIE PER ATTIVITA' COMMERCIALI: OBBLIGO DI EFFETTUARE LA CHIUSURA NEI GIORNI 12 E 13 APRILE 2020 IN CUI RICADENTI LE FESTIVITA' DI PASQUA E LUNEDI' DELL'ANGELO (PASQUETTA).

IL SINDACO

PREMESSO: - che, con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; - che, con i Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri (in breve, di seguito, DPCM) del 4, dell'8, del 9 e dell'11 marzo, del 22 marzo, del 25 marzo scorsi e del 1° aprile successivo, sono state disposte misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19, nel presupposto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio nazionale; - che, in particolare, con il DPCM dell'11 marzo, richiamato dal DPCM del 22 marzo e dal DPCM del 1° aprile, è stata disposta, sino al 13 aprile p.v., la sospensione delle attività commerciali al dettaglio, con esclusione di alcune tipologie di esercizi, riportati nell'Allegato 1 del DPCM dell'11 marzo citato, che vendono generi alimentari e di prima necessità nonché di farmacie, parafarmacie, rivendite di generi di monopolio e di carburanti e delle edicole;

RILEVATO che le indicazioni scientifiche concordano nel ritenere che l'unico strumento di prevenzione del contagio del virus, a fronte dell'assenza di cure vaccinali, è rappresentato dall'eliminazione di contatti tra le persone fisiche, con la conseguenza di dover ridurre il più possibile le occasioni di spostamento ed aggregazione di persone;

RITENUTO, pertanto, opportuno assumere ancora più rigorose iniziative provvedimenti, da aggiungersi a quelle nazionali e regionali già adottate, in ragione di specifiche peculiarità del territorio, per reprimere, in via precauzionale, comportamenti potenzialmente pregiudizievoli al contenimento del contagio;

CONSIDERATO che, nelle giornate del 12 e 13 aprile pp.vv., ricadono le festività di Pasqua e Lunedì dell'Angelo (Pasquetta);

CONSIDERATO che, in occasione delle predette festività, per consolidata abitudine, si potrebbe verificare un aumento incontrollato della presenza di persone presso gli esercizi artigianali e commerciali aperti al pubblico;

RILEVATA la necessità di eliminare rischi di diffusione del contagio che non siano determinati da esigenze indifferibili ed urgenti;

RICHIAMATI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 267/200;

RITENUTO, pertanto, opportuno disporre, in via straordinaria, a tutela della salute e della pubblica incolumità, per consentire il rallentamento del contagio da virus COVID-19 nel territorio di questo comune, la chiusura nei giorni 12 e 13 aprile 2020, in cui ricadono le festività di Pasqua e Lunedì dell'Angelo, di tutte le attività artigianali e di commercio al dettaglio e all'ingrosso cittadine, comprese le attività di produzione e vendita dei prodotti alimentari ed edicole, con esclusione delle farmacie.

CONSIDERATA la proporzionalità di tale misura, atteso che, agli esercizi di cui sopra, rimane consentita l'apertura al pubblico, con gli orari liberamente prescelti, per i giorni antecedenti e susseguenti le predette festività, così da permettere all'utenza cittadina di provvedere agilmente all'approvvigionamento necessario;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale

per quanto sopra argomentato;

ORDINA

- **la chiusura di tutte le attività artigianali e commerciali all'ingrosso e al dettaglio - sia su area privata che su area pubblica anche in forma itinerante - comprese le attività di produzione e vendita di prodotti alimentari e delle rivendite di generi di monopolio presenti sul territorio comunale, nei giorni 12 e 13 aprile 2020, in cui ricadenti le festività di Pasqua e Lunedì dell'Angelo (Pasquetta);**
- **l'obbligo di chiusura nei giorni 12 e 13 aprile 2020 non si applica alle farmacie,**
- **sono fatte salve e richiamate le sospensioni disposte dai vigenti DPCM per le altre tipologie di attività produttive di cui si raccomanda l'osservanza.**

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, ha carattere provvisorio.

Il presente provvedimento è trasmesso preventivamente al Prefetto di Potenza.

L'inottemperanza alle disposizioni del presente provvedimento comporterà l'applicazione dell'art. 650 del c.p., fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa di settore.

DISPONE

- **che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sant'Angelo le Fratte e sul sito istituzionale dell'Ente;**
- **Agli Agenti della Forza Pubblica e a chiunque spetti è fatto obbligo di far osservare e rispettare la presente ordinanza.**

AVVISA

a norma dell'art. 3 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241, che, avverso il presente provvedimento, è ammesso:

– ricorso, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971 n. 1034, per competenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al T.A.R. di Basilicata; oppure in alternativa,

– - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni nei modi stabiliti dalla legge (D.P.R. n. 1034 del 6 dicembre 1971); - ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto all'Albo Pretorio online del Comune di Sant'Angelo le Fratte.

Sant'Angelo le Fratte 10.04.2020

IL SINDACO
MICHELE LAURINO

